

IVA

Cassazione: Iva di gruppo non compensabile senza garanzia

di Luca Dal Prato

Con la **sentenza n.8534** del 14 gennaio **2014** depositata l'11 aprile 2014 la Corte di **Cassazione** ha ritenuto **fondato** il **ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, contro la Commissione tributaria del Lazio, che dichiarava illegittima una cartella di pagamento inerente il **recupero dell'eccedenza IVA** trasferita alla capogruppo **in assenza** della relativa **garanzia** patrimoniale.

Secondo la sentenza in rassegna, **l'eccedenza** d'imposta **trasferibile** ad un'altra società del gruppo **determina** una fattispecie che:

- per la società **cedente**, integra il diritto al **rimborso** del credito D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 30 e 38 bis;
- per la società **cessionaria**, integra il diritto alla **detrazione** D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.

Muovendo da queste considerazioni la società "**cedente**", nel momento in cui trasferisce il proprio credito alla società "cessionaria", **estingue** il proprio **credito**, realizzando un risultato **analogo** al conseguimento del **rimborso** "anticipato" infrannuale, di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 633 del 1972, **prescindendo** tuttavia dalla previa **verifica dell'Ufficio** della esistenza e dell'ammontare del rimborso.

La **Corte** si è quindi espressa rilevando che il D.M. n. 11065 del 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3 pone a carico della società "**cedente**" l'onere di **prestare** la **garanzia** dovuta per l'eventuale restituzione, all'Erario, del rimborso IVA anticipatamente realizzato, in quanto la cessione ne determina l'immediata utilizzazione detrazione da parte della società "cessionaria".

Ne deriva che il potere attribuito alla PA, di incamerare la somma di denaro od i beni in caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria, può essere conferito **soltanto** da una "**garanzia a prima richiesta**" **senza** che il garante possa formulare **eccezioni** inerenti al rapporto principale.

Per questo motivo si rende **applicabile**, anche alle compensazioni infragruppo, l'art. 38-bis del D.P.R. 633/72 che prescrive:

1. il rilascio della **garanzia contestualmente** alla **presentazione** della istanza di **rimborso**;
2. la **durata** della **garanzia corrispondente** al termine di decadenza dell'**accertamento**

d'ufficio;

3. **l'equipollenza** tra la forma della **cauzione in titoli di Stato ovvero della fidejussione** rilasciata dalle **aziende di credito** previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, comma 1, (o da impresa commerciale ritenuta solvibile dalla stessa Amministrazione) o ancora della polizza fidejussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione. Nel caso dei **Gruppi societari** che dispongono di un **patrimonio adeguato** (superiore a 500 miliardi di lire), la garanzia può essere assolta anche mediante diretta **assunzione** da parte della capogruppo della **obbligazione** di restituzione della somma da rimborsare comprensiva degli interessi.

Pertanto, sotto il profilo **sanzionatorio**, i giudici hanno concluso che la sanzione pecuniaria applicabile è quella relativa **all'omesso o ritardato versamento** della imposta e, di conseguenza, si rende **applicabile il D.Lgs. n. 471 del 1997**.